Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì, 22 dicembre — Numero 299

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 2.313.000 occorrenti a vari Ministeri.

MAESTA'!

Nei servizi di talune Amministrazioni centrali si sono manifestate imprevedibili ed urgenti necessità per fronteggiare le quali mancano o non si dimostrano sufficienti le disponibilità di bilancio.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato di attingere all'uopo dal fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 2.313.000, la quale è da ripartirsi fra i bilanci dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica e dell'interno per le causali in appresso indicate:

Ministero del tesoro:

L. 50.000 per le spese di funzionamento dell'Ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

L. 200.000 per forniture di stampati occorrenti ai vari servizi dell'Amministrazione;

L. 30000 per pagamento di competenze ai componenti della Commissione Reale di studio per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache nelle nuove Provincie;

L. 15.000 per pagamento di spese inerenti al funzionamento della Sottocommissione istituita per la concessione di mutui per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione ai sensi del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704.

Ministero delle finanze:

L. 20000 per spese casuali:

L. 25.000 per corresponsione di assegni agli operai licenziati dalle cessate manifatture dei tabacchi.

Ministero degli affari esteri:

L. 200.000 per spese d'ufficio;

L. 30.000 per pagamento di indennità spettanti al personale addetto al servizio cifra;

L. 200.000 per pagamento di somme a saldo delle spese occorse in occasione della visita delle Loro Maestà i Reali del Belgio;

L. 500.000 per aumento del fondo disponibile per spese segrete in dipendenza degli avvenimenti internazionali.

Ministero delle colonie:

L. 300.000 per spese determinate dal trasferimento dell'amministrazione centrale dal palazzo Chigi al palazzo della Consulta.

Ministero dell'istruzione pubblica:

Lire 30.000 per le spese occorrenti alla pubblicazione, in edizione nazionale, delle opere di Giuseppe Mazzini;

L. 120.000 per concorso dello Stato nelle spese di funzionamento del Collegio Italo-Albanese di S. Adriano in S. Demetrio Corone;

L. 19.500 per urgenti lavori di riparazione ai locali occupati dall'Istituto di fisica annesso alla R. Università di Cagliari;

Ministero dell'interno:

L. 25.500 per pagamento di maggior fitto del palazzo sede del Consiglio di Stato;

L. 200.000 per pagamento di lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione;

L. 30.000 per pagamento di spese inerenti al funzionamento della Commissione Reale per lo studio di provvedimenti a favore dell'infanzia;

L. 318.000 per spese casuali.

Il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà lo schema di decreto con cui viene effettuato il prelevamento di cui si tratta.

Il numero 1633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 11.541.500, rimane disponibile la somma di L. 8.458.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923 è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire due milioni trecentotredicimila (L. 2.313.000) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione) Spese per l'ufficio stampa presso la presidenza del Consiglio dei ministri	50.000 —
Cap. n. 100. Spese di stampa, ecc	200.000 —
Cap. n 281 (aggiunto). Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, ecc.	30.000 —
Cap. n 255-IV (aggiunto). Spese per i lavori della Sotto Commissione per la concessione dei mutui per opere pubbliche ai sensi del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704	15.000 —
Ministero delle finanze:	
Cap. n. 20. Spese casuali	20.000 —
Cap. n. 262. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	25.000 —
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio.	200.000 —
Cap. n. 11. Indennità per il servizio di cifra, ecc.	30.000 —
Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali, ecc.	200.000 —
Cap. n. 51-*ter*. Fondi per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	500.000 —
Ministero delle colonie:	
Cap. n. 42-*quater* (di nuova istituzione). Spese per il trasferimento degli uffici dell'Amministrazione centrale delle colonie dal palazzo Chigi al palazzo della Consulta	300.000 —
Ministero dell'istruzione pubblica:	
Cap. n. 15. Spese per le edizioni nazionali, ecc.	30.000 —
Cap. n. 122-*bis* (di nuova istituzione) Contributo dello Stato nella spesa pel funzionamento del Collegio Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone	120.000 —
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione). Università di Cagliari. Spese per lavori urgenti di riparazione ai locali dell'Istituto di fisica	19.500 —
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 8. Consiglio di Stato - Fitto di locali	25.500 —
Cap. n. 16. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, ecc. per lavori e servizi straordinari, ecc.	200.000
Cap. n. 23. Consigli e Commissioni - Spese relative	30.000 —
Cap. n. 24 Spese casuali	318.000 —
	2.313.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio:

Il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1635 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso per 1500 posti di volontario nell'Amministrazione delle finanze.

I vincitori dei concorsi espletati da questo Ministero e poi sospesi in seguito alla pubblicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, possono essere assunti in servizio in base a semplice domanda da inoltrarsi entro il mese di gennaio p. v.

Una parte dei posti messi a concorso (non più di 100 posti) è riservata al personale che presti servizio da oltre 18 mesi presso qualsiasi Amministrazione dello Stato, il quale abbia dato prove non dubbie di operosità, diligenza e disciplina, e dimostri di avere preso parte alla guerra, partecipando direttamente ad azioni belliche. Ciò indipendentemente dal disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dagli aspiranti su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 1923 alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale essi aspiranti risiedono, accompagnate da una cartolina vaglia di L. 10 a titolo di spese di concorso.

L'Intendenza, quando le abbia riconosciute debitamente documentate, le trasmetterà senza indugio al Ministero delle finanze - Segretariato generale - con l'indicazione del giorno in cui furono ad essa presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il loro recapito;
b) elencare i titoli allegati.

Le domande non documentate o documentate insufficientemente o corredate da documenti irregolari saranno dalla Intendenza di finanza respinte agli interessati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere posti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 e non oltrepassato i 30 anni di età;

Per gli aspiranti che dimostrino di avere realmente preso parte ad azioni di guerra (mutilati, invalidi, feriti, decorati per fatti specifici, ecc.), il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 il limite stesso è elevato ad anni 39.

2° certificato di cittadinanza italiana; i cittadini dello Stato liberi di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica ad alcuno degli impieghi dell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di far controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

6° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° certificato di licenza liceale o di istituto tecnico o di qualsiasi altro istituto equipollente, Regio o pareggiato, con la indicazione dei punti conseguiti.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui al precedente articolo sono dispensati i concorrenti appartenenti ad Amministrazioni statali di cui all'ultima parte dell'art. 1.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente potranno essere esibiti agli effetti della valutazione del concorso:

a) altri titoli di studi posseduti e certificati di servizio eventualmente prestato in altre Amministrazioni;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni. Quando trattisi

di concorsi sostenuti nella stessa Amministrazione finanziaria basterà indicare, in separato foglio, la data del relativo bando e il ramo di amministrazione;

c) certificato di servizio militare con indicazione specifica delle campagne, delle ferite riportate e delle decorazioni e di altre benemerenze acquisite.

L'esibizione da parte degli aspiranti di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo della produzione del documento di cui al numero 7 dell'articolo precedente. In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea quanto nelle singole materie del corso superiore.

Art. 6.

La classificazione dei concorrenti è fatta da apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale.

A parità di titoli o di punti saranno preferiti: a) i mutilati di guerra; b) gli invalidi di guerra; c) i decorati della medaglia di argento al valore militare; d) i decorati di medaglia di bronzo al valore militare; e) i decorati con croce di guerra al valore; f) i combattenti; g) coloro che hanno prestato servizio militare.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto del ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale. Contro di essa non è ammesso alcun ricorso.

Il ministro ha facoltà di provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che, entro un anno dall'atto della nomina, cesseranno di appartenere all'Amministrazione per qualunque causa, mediante nomina, in ordine di graduatoria, dei candidati dichiarati idonei.

Del pari il ministro potrà, a seconda delle esigenze del servizio, assumere un numero di funzionari superiore a quello fissato dal presente decreto scegliendoli in ordine di graduatoria tra i dichiarati idonei.

Art. 7.

I volontari sono nominati con decreto del ministro e destinati a prestare servizio in uno qualunque degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 8.

Il periodo del volontariato avrà la durata di un anno dalla data della immissione in funzione, e sarà valido agli effetti dell'anzianità di carriera e della pensione.

Il tirocinio per gli assunti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto, e per tutti coloro che dimostreranno di prestare da non meno di diciotto mesi lodevole servizio presso una Amministrazione dello Stato, è ridotto a sei mesi.

Art. 9.

Ai posti dell'ultimo grado disponibili per vacanze esistenti o che, entro un anno dalla data del presente decreto, si verificheranno nella carriera amministrativa, è data facoltà al ministro di nominare in ordine di graduatoria, dopo sistemati i vincitori dei concorsi già espletati o sospesi di cui all'art. 1 del presente decreto, i volontari riconosciuti idonei alla fine del tirocinio muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o di quello rilasciato dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, dall'Istituto di scienze sociali e dall'Università Bocconi.

I volontari dichiarati idonei e muniti di laurea, o di diplomi di Istituti superiori che non possano essere sistemati a norma del precedente comma, e tutti gli altri parimenti dichiarati idonei saranno, alla fine del volontariato, nominati - in ordine di graduatoria - ai posti che, a seconda delle esigenze del servizio, e in base al riordinamento dell'Amministrazione, saranno disponibili nell'ultimo grado del ruolo del personale di seconda categoria.

Art. 10.

I volontari destinati a prestare servizio fuori della loro ordinaria residenza percepiranno la indennità lorda mensile di L. 500, che sarà elevata a L. 600 lorde per i volontari con famiglia propria a carico (moglie o figli).

Per coloro che presteranno servizio nella ordinaria residenza l'indennità sarà rispettivamente di L. 200 o di L 300.

E' esclusa ogni altra retribuzione a qualsiasi titolo di assegno o caro-viveri.

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportati negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TAN[illegible]

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1637 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno ed *interim* per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni del capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, degli articoli 7, 8 e 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e degli articoli 6, 7 e 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, per « esercito operante » devono intendersi i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del Comando supremo.

Per i militari del R. esercito, e per i personali civili, che abbiano prestato servizio in qualità di militari od assimilati, durante la guerra 1915-1918 alla dipendenza della R. marina operante, le destinazioni che danno diritto ai benefici concessi dalle disposizioni citate al comma precedente sono quelle di cui all'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Al comma *c*) dell'art. 6 del R. decreto n. 1462 suddetto è sostituito il seguente:

« *c*) sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa ».

Art. 2.

Sono soppressi, con effetto dal 1° aprile 1922, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il 3° comma dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e il 3° comma dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 3.

Sono esclusi dai benefici concessi dal capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dagli articoli 7, 8 e 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e 6, 7 e 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, gli impiegati civili e i militari del R. esercito e della R. marina i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante, nel periodo dal 24 maggio 1915, alla data di armistizio sui vari fronti, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione - per delitti commessi nel periodo stesso.

L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi - escluso quello di lucro - che la legge penale equipara a negligenza o imperizia; o se trattisi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Art. 4.

Dai benefici contemplati nelle disposizioni citate al precedente art. 3 sono esclusi gli impiegati civili, e i militari del R. esercito e della R. marina i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a Consiglio od a Commissioni di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nella anzianità, o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Eguali norme si applicano ai sottufficiali della Regia marina che comunque, durante il periodo di tempo su indicato, siano stati sospesi dal grado.

Art. 5.

Per i personali civili e i militari, compresi gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito e della R. marina delle categorie in congedo, i primi due anni effettivamente trascorsi in servizio nelle colonie italiane, complessivamente, anche ad intervalli, in qualsiasi epoca dalla loro fondazione, saranno calcolati per intero in aumento all'anzianità utile agli effetti dello stipendio o della paga, e per una volta tanto.

Tale aumento massimo di due anni non potrà mai essere superato anche nei casi di successivi ritorni nelle colonie collo stesso grado o con grado superiore.

Il tempo complessivo trascorso effettivamente in servizio nelle colonie italiane oltre due anni sarà in qualunque caso calcolato per un terzo ai sensi ed agli effetti di cui sopra.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche nei riguardi del personale destinato a bordo delle navi in servizio nelle colonie.

Per i militari della R. marina il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con il servizio prestato in Libia, di cui alla lettera *d*) dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 6.

Per il beneficio di cui al precedente art. 5 sono applicabili le disposizioni dell'art. 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, degli articoli 9 (2° comma) e 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e degli articoli 8 (2° comma) e 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Salvo i casi di cui al precedente comma, il beneficio concesso in un grado non può essere invocato in caso di promozione a grado superiore.

Art. 7.

Il servizio prestato nelle colonie italiane anteriormente al 1° aprile 1922 è computato, colle norme indicate nei precedenti articoli 5 e 6, nelle determinazioni degli stipendi e delle paghe del grado rivestito dai personali civili e dai militari alla data stessa.

Art. 8.

Per i personali civili che, avendo prestato servizio nelle colonie italiane in categorie inferiori, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, in tali categorie del beneficio di cui al precedente art. 5 o ne abbiano fruito solo in parte, l'intero servizio nelle colonie italiane, o la sua rimanente parte, sarà computato nel grado rivestito nella categoria superiore, calcolando però per metà il tempo che riguarda i primi due anni e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi.

In conseguenza, anche per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina che, avendo prestato servizio militare nelle colonie italiane anteriormente alla nomina ad ufficiale, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, del relativo beneficio nella posizione di sottufficiale, oppure ne abbiano fruito solo in parte, l'intero servizio nelle colonie italiane, o la sua rimanente parte, sarà computato nel grado da ufficiale, calcolando però per metà il tempo che riguarda i primi due anni, e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi.

Art. 9.

Il limite di quattro anni di cui all'art. 3 (2° comma) del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è portato ad otto anni per gli ufficiali inferiori che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati, anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver compiuto il 36° anno di età.

Art. 10.

Agli ufficiali di artiglieria e del genio che, in seguito a concorso per titoli furono ammessi al terzo anno dell'accademia militare, è concesso il beneficio dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianità utile per il computo dello stipendio.

Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, più di quattro anni, compreso il servizio militare da essi eventualmente prestato prima della nomina ad ufficiale.

Art. 11.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dei carabinieri Reali, l'indennità di servizio speciale è sospesa quando lo stipendio o la paga sono ridotti o sospesi.

Art 12.

Per il grado di sergente maggiore del R. esercito è stabilita la paga giornaliera di L. 9. Al compimento del settimo, nono, dodicesimo e quindicesimo anno di servizio militare, la paga è portata rispettivamente a L. 10, L. 11, L. 12 e L. 13.

I trienni di grado per i sergenti maggiori del Regio esercito sono aboliti.

Per il grado di furiere maggiore del R. esercito è stabilita la paga giornaliera di L. 13.

Art. 13.

L'art. 34 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Per i sottufficiali del R. esercito (esclusi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, che siano ammogliati o vedovi con prole, l'indennità di cui al precedente articolo, è aumentata di L. 60 mensili, se non sono provvisti di alloggio in natura; è aumentata di L. 45 mensili, se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio ».

Art. 14.

All'art. 1 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« Ai sottotenenti di complemento della specialità assistenti del genio navale provenienti dagli aspiranti - ed inscritti nei ruoli degli ufficiali del Corpo R. equipaggi - è dovuto lo stipendio stabilito dalla tabella *A* ».

Art. 15.

L'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità da ufficiale agli effetti del presente decreto è computata colle norme di cui all'art. 1 del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, ed al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 116. Il tempo passato effettivamente alle armi da ufficiale di complemento o della riserva navale, anteriormente alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente, è computato per intero ».

« Il tempo trascorso nei gradi inferiori ad ufficiale anteriormente al 26° anno di età è computato per la metà e non oltre i quattro anni. Quest'ultima disposizione però non riguarda gli ufficiali del corpo R. equipaggi, nè gli ufficiali macchinisti provenienti dalla scuola macchinisti e da reclutamenti speciali ».

« Per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, ferme restando le suddette disposizioni, l'anzianità da ufficiale è computata:

a) dalla data di nomina a guardia marina, se provenienti dagli ufficiali di vascello;

b) dalla loro nomina, con R. decreto, ad impiego nel Corpo o ad ufficiale in servizio attivo permanente.

Nel computo dell'anzianità da ufficiale si terrà conto:

a) in aumento, degli anni di studio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, 2142, diminuiti di un anno invece di due, o dell'anno previsto dal Re-

gio decreto 1° febbraio 1920, n. 116, ovvero del tempo indicato all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 322;

b) in diminuzione, delle deduzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2142.

Art. 16.

All'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Tale indennità fissa annua di L. 400 è computabile per la pensione ».

Art. 17.

Le disposizioni, di cui agli articoli da 1 a 9 incluso ed all'art. 11 del presente decreto, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Corpi della R. guardia di finanza, della R. guardia per la P. S. e delle Capitanerie di porto.

Ai Corpi della R. guardia di finanza e della R. guardia per la P. S. si estende anche la esclusione prevista, per i carabinieri Reali, nel precedente articolo 13.

Ai sottufficiali delle Capitanerie di porto, provvisti di alloggio in natura, o di indennità di alloggio, compete l'indennità militare prevista per i sottufficiali dei carabinieri Reali. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 30 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1922, e dalla stessa data sono abrogate tutte quelle contrarie.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA — FEDERZONI — DE-STEFANI — DIAZ — THAON DE REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re in udienza del 21 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiusa Sclafani (Palermo).

SIRE!

Sin da quando, nel febbraio scorso, il sindaco e gli assessori del comune di Chiusa Sclafani, per dissensi manifestatisi con la maggioranza consigliare, rassegnarono le dimissioni, quella civica rappresentanza non ha di fatto più funzionato, ed il Consiglio comunale, dopo avere invano tentato in ripetute adunanze, e con la presenza di un commissario prefettizio, di formare una nuova Amministrazione, nel maggio successivo si dimise in massa.

Avendo, intanto, il commissario prefettizio, cui venne provvisoriamente affidata la gestione dell'Ente, rilevato che i servizi e particolarmente la finanza comunale, sono in condizioni molto critiche nè essendo opportuno, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario, munito dei più ampi poteri, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 9 agosto c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Giuseppe Agatino Canzano è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna dei Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chivasso (Torino).

SIRE!

In vista del grande malcontento manifestatosi contro l'Amministrazione comunale di Chivasso, il prefetto dispose un'inchiesta la quale accertò non poche irregolarità nell'applicazione delle tasse e particolarmente di quella fuocatico, nonchè nei diversi rami di servizio, favoritismi a beneficio di Cooperative, una situazione finanziaria compromessa.

Contestati gli addebiti, l'Amministrazione non potè fornire deduzioni esaurienti nè si curò di porre riparo al lamentato andamento della gestione, come ebbe a constatare in un suo successivo sopra'uogo il commissario inquirente.

Il 18 settembre u. s. poi, 20 sui 30 consiglieri assegnati per

legge, il sindaco e gli assessori compresi, presentarono le loro dimissioni dalla carica.

Pertanto il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la gestione provvisoria dell'Ente.

Non essendo il caso di indire subito, nelle condizioni attuali dell'ordine pubblico, le elezioni amministrative, nè potendosi prorogare a tempo indeterminato la gestione del commissario prefettizio, è indipensabile (come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato in adunanza del 31 ottobre u. s.), procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chivasso, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Errico Trincheri, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 19 novembre 1922, sul decreto che scioglie il consiglio comunale di Popoli (Aquila).

SIRE!

Un'inchiesta disposta nell'aprile scorso dal prefetto di Aquila ha accertato notevoli irregolarità ed abusi nell'Amministrazione del comune di Popoli, specie in ordine alla gestione dell'Annona, sugli utili della quale figurano pagamenti indebiti, all'applicazione dei tributi, all'esperimento di asta pubblica per l'affitto di un fabbricato di proprietà comunale, al trattamento ed alla disciplina del personale, che ha percepito assegni superiori a quelli previsti in organico ed ha convertito in proprio uso, come da denunzia in corso all'autorità giudiziaria, somme di pertinenza dell'asilo infantile e del Comune.

Queste ed altre irregolarità furono contestate all'Amministrazione, che diede, in complesso, e specialmente nei punti più gravi, controdeduzioni inefficaci e che confermano i singoli addebiti.

Frattanto, mentre a cura del prefetto pendeva l'istruttoria per accertare se sussistessero elementi sufficienti per adottare nei riguardi dell'Amministrazione straordinari provvedimenti a norma dell'art 323 della legge comunale e provinciale, 15 consiglieri, sui 20 assegnati su legge, si sono dimessi ed il prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Non potendosi ora, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, procedere subito alle elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, nè sembrando, d'altra parte, conveniente, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, che la provvisoria gestione del Commissario si protragga a tempo indeterminato, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 ottobre corrente anno, provvede, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Popoli, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ventura Raffaele è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 novembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Falconara Albanese (Cosenza).

SIRE!

Da qualche tempo l'Amministrazione del comune di Falconara Albanese, divisa, in seguito a morte ed a trasferimento di alcuni consiglieri della maggioranza, in due gruppi antagonisti di forze pressochè uguali, funzionava stentatamente con grave pregiudizio della civica azienda.

Un'inchiesta disposta dal prefetto nel giugno scorso ha posto in luce numerose irregolarità e partigianerie.

La situazione finanziaria dell'Ente era gravissima e la Cassa, a

causa di un forte disavanzo, non era in grado di far fronte ai pagamenti ordinari più urgenti

Il servizio di tesoreria e di contabilità procedeva irregolarmente, mancando i registri e le scritturazioni obbligatorie; l'applicazione delle tasse, fatta con criteri partigiani, aveva dato luogo a sperequazioni determinando un vivo fermento tra i contribuenti.

Favoritismi ed arbitri erano stati compiuti nell'assunzione e nel licenziamento di personale, nella compilazinne dell'elenco dei poveri e nella distribuzione gratuita dei medicinali e soprattutto nell'amministrazione del patrimonio comunale.

Tutti i pubblici servizi, e particolarmente quelli dell'igiene e e della viabilità, erano trascurati.

Tali addebiti furono contestati all'Amministrazione, che nelle deduzioni date in adunanza del 5 agosto u. s. non è riuscita a giustificarsi, ma ha dovuto sostanzialmente confermare gli accertamenti del funzionario inquirente.

Nel settembre scorso, poi, sette consiglieri di maggioranza - compresi fra essi il sindaco e due assessori - si sono dimessi, di guisa che il Consiglio, ridotto a cinque soli componenti, è venuto a trovarsi nella impossibilità di funzionare e la provvisoria gestione della civica azienda dovette essere affidata ad un commissario prefettizio.

In tale situazione un congruo periodo di gestione straordinaria appare indispensabile per ricondurre la civica azienda nell'orbita della legalità e provvedere adeguatamente alla riorganizzazione della finanza e dei pubblici servizi.

Ed a ciò, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Falconara-Albanese, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. cav. Salvatore De Stefano, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Maurizio Gustavo Levi di Girolamo, nato a Napoli il 3 maggio 1875, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Maurizio Gustavo Levi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Maurizio Gustavo Levi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 dicembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Adalgisa Sabatello, nata a Roma il 23 giugno 1885 da Isacco e da Fortunata Rosselli trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Adalgisa Sabatello il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Adalgisa Sabatello il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 dicembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Corrado Accossano di Luigi nato a Roma il 12 novembre 1884, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge suddetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Corrado Accossano il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Corrado Accossano il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 dicembre 1922.

Il ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Catterina Capelli, nata a Gargnano il 7 maggio 1878, da Luigi e da Giacomira Pace, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Catterina Capelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922, del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Catterina Capelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 dicembre 1922.

Per il ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Nicolao Caselli di Maurizio, nato in Livorno Piemonte il 25 novembre 1894, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Nicolao Caselli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Nicolao Caselli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 11 dicembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Caterina Braschi di Giuseppe, nata a Porto Maurizio il 1° ottobre 1895, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Caterina Braschi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 novembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Caterina Braschi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 dicembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 8

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste a Barcellona;

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima n. 7 del 1922, è revocata.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione

Roma, 8 dicembre 1922

Pel ministro
LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Ministeriale del 21 ottobre 1922:

Conoscenti Giovanni, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 5 agosto 1922 a tutto il 15 settembre 1923.

Chiriatti Giovanni, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dall'11 ottobre al 10 aprile 1923.

Gravagna Francesco, agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa dal 1° al 31 ottobre 1922.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO
Ufficiali in posizione ausiliaria.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.
Maggiori.
Con R. decreto del 2 luglio 1922:

Alimonda cav. Giorgio, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Famoso Umberto, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 16 luglio 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Intraccolo cav. Francesco, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 16 agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Flora cav. Pietro, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Patti cav. Vincenzo, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Morena Giacomo, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Bertoldo cav. Carlo, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Lapiccirella cav. Santo, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 16 agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Primi capitani.
Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Napoleone cav. Gaspare, primo capitano amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA
Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 30 novembre 1922	al 10 dicembre 1922
Cassa (Specie metalliche)	956.526.000	957.771.000
Portafoglio su piazze italiane	4 588.346.000	4.518.560.000
Anticipazioni	1.954.588.000	1.823.741.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	723.310.000	729.814.000
Circolazione	13.954.070 000	13.832.441.000
Debiti a vista	841.810.000	700.572.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	913 281.000	920.751.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.18 %	20.57 %

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 10 novembre 1922	al 20 novembre 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.615.000)	476.687.000	466 414 000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.241.140 000	1.250 590 000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.751.933.000	1.743.236 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	69.145.000	68 662.000
Circolazione	3.299.931 000	3.312.612 000
Debiti a vista	212.905 000	199 108 000
Depositi in c/c fruttifero	294.355.000	298.162 000

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

A pagina 2248 della *Gazzetta ufficiale* del 16 novembre u. s., n. 268, il nome di Fabretti Antonio, insignito della medaglia di argento al merito della sanità pubblica, deve leggersi *Frabetti* Antonio, come qui si rettifica.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 20 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	146 09	Dinari	—
Londra	90 73	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 575	Belgio	133 50
Spagna	310 —	Olanda	7 875
Berlino	0 30	Pesos oro	16 97
Vienna	0 03	Pesos carta	7 46
Praga	57 25	New York	19 65

Oro . 379 15

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	77 40	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 69	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 45, dal 6 al 12 novembre 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	5	—	6
Catania	Caltagirone	1	—	4	—
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Cremona (*a*)	Crema	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	San Severo	3	—	5	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	2
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Pavia	Pavia	—	2	—	2
Potenza	Matera	3	—	3	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	4	—	4	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		16	19	21	21
Carbonchio sintomatico					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Cagliari (*a*)	Oristano	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	2	—	2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		5	3	5	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	—	2	—	2
»	Casale Monferrato	1	1	1	1
Belluno	Belluno	1	—	2	—
»	Feltre	—	2	—	3
Bergamo	Bergamo	—	1	—	2
Bologna	Bologna	2	2	2	2
Brescia	Brescia	5	3	7	3
»	Verolanova	2	—	3	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Cremona (*a*)	Crema	—	1	—	2
»	Cremona	1	1	2	1
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	14	3
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	—	1	—	2
»	San Miniato	1	—	3	—
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Lucca	Lucca	3	1	4	1
Mantova	Mantova	2	—	2	—
Messina	Mistretta	1	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Lodi	2	—	2	—
»	Milano	—	2	—	2
Modena	Modena	1	—	1	—
Novara	Novara	—	2	—	2
»	Varallo	—	2	—	2
»	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	3	2	3	2
Palermo (*a*)	Termini Imerese	2	1	6	4
Pavia	Mortara	1	—	1	—
»	Pavia	6	4	9	10
»	Voghera	—	3	—	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	3	—	3
»	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Volterra	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	4	—	4	—
Rovigo	Adria	5	1	11	1
»	Rovigo	6	—	8	1
Salerno	Salerno	1	—	2	—
Sondrio	Sondrio	2	—	5	—
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine (*a*)	Udine	2	—	6	—
Venezia	Venezia	3	—	6	3
Verona	Verona	4	—	8	—
Vicenza	Vicenza	3	1	5	3
		74	45	125	68
Malattie infettive dei suini.					
Ancona (*a*)	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Abbr.	Avezzano	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	2	1	28	6
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	5	—
	Fermo	1	—	4	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	2
Belluno	Belluno	2	—	4	—
»	Feltre	1	1	1	2
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	5	4
»	S. Bartolom. in G	1	—	3	2
Bologna	Bologna	3	1	7	2
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	2
Campobasso	Campobasso	2	1	6	8
»	Isernia	1	—	2	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Crema	1	—	1	—
Cuneo	Alba	1	—	4	—
Ferrara	Ferrara	2	—	5	—
Firenza	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	—
	San Severo	1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Forlì	Cesena	2	—	5	1
»	Rimini	1	—	76	—
Macerata	Macerata	—	5	—	10
Mantova	Mantova	1	1	1	1
Perugia	Foligno	1	—	2	—
»	Perugia	—	2	—	6
»	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	1	3	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Reggio Calabria	Palmi	1	—	9	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	5
»	Siena	4	—	4	5
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		44	20	186	57
Farcino criptococcic					
Avellino	Avellino	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania	Acireale	—	1	—	
Girgenti	Bivona	1	—	1	
»	Girgenti	4	—	8	
Messina	Messina	1	—		
Napoli (*a*)	Casoria	4	—		
»	Napoli	5	—		
»	Pozzuoli	2			
Palermo (*a*)	Palermo	1			
Salerno	Salerno	—			
Siracusa	Siracusa	2			
		27			
Influenza del cavallo					
Girgenti	Girgenti	1			

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona (*a*)	**Ancona**	1	1	—	3
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Catania (*b*)	Caltagirone	1	—	2	—
Como	Como	2	—	2	—
»	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	3	—	3
»	San Miniato	—	1	—	1
Girgenti (*b*)	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Macerata	1	—	4	—
Milano	Lodi	—	1	—	2
»	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	—	2	—	2
»	Pozzuoli	1	—	1	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo (*a*)	Palermo	1	1	2	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	2	—	2
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Salerno (*b*)	Campagna	—	1	—	1
»	Salerno	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	3	—	3
	Modica	1	—	1	1
	Verona	—	3	—	3
		12	29	18	34
	Morva.				
	Alba	1	—	1	—
	Lodi	—	1	—	1
	Pesaro	1	—	1	—
	Rovigo	1	—	1	—
	Salerno	1	—	1	—
	Siracusa	1	—	1	—
		5	1	5	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	**Aquila**	2	—	2	—
»	**Avezzano**	1	—	3	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	2	—
Foggia (*a*)	Bovino	2	1	3	4
»	San Severo	2	—	4	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	2	—	2	—
		13	1	23	4
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli Ab.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Ab.	**Aquila**	7	—	11	—
»	Avezzano	5	—	26	6
Avellino	**S. Angelo dei Lomb.**	2	—	3	—
Bari delle Puglie	**Barletta**	1	—	1	—
Campobasso	**Campobasso**	2	—	6	—
»	Larino	2	—	4	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Bovino	3	2	6	3
»	Foggia	6	—	13	1
»	San Severo	2	—	7	2
Lecce	Taranto	1	—	2	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	4	—	5	—
»	Potenza	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	4	—
»	Velletri	1	—	1	—
		40	2	93	12
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	3	—	7	—
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano (*a*)	Lodi	—	1	—	1
		3	2	7	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Colera dei polli					
Ancona (*a*)	Ancona	—	1	—	2
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Cagliari (*a*)	Oristano	—	1	—	5
Chieti	Chieti	2	1	5	1
Ferrara	Ferrara	2	—	7	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	1	6
Macerata	Camerino	—	1	—	4
Mantova	Mantova	1	—	2	—
Messina	Castroreale	—	1	—	4
		9	5	18	23

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	19	35	42
Carbonchio sintomatico	7	8	8
Afta epizootica	32	119	193
Malattie infettive dei suini	27	64	213
Morva	6	6	6
Farcino criptococcico	11	31	156
Rabbia	23	41	52
Rogna	6	14	27
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	2
Vaiuolo ovino	9	42	105
Morbo coitale maligno	3	5	9
Influenza del cavallo	1	1	7
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	10	14	41
Peste aviaria	—	—	—

(*a*) **I dati si riferiscono alla settimana precedente**

(*b*) **Malattia sospetta**

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 23 al 29 ottobre 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica					
Venezia Giulia	Gorizia (città)	1	—	5	—
»	Gorizia	—	2	—	4
»	Gradisca	—	3	—	5
»	Trieste	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	—	1	—	2
»	Merano	—	1	—	1
»	Riva	—	1	—	2
»	Rovereto	2	4	3	5
»	Trento	1	3	1	3
		4	16	9	23
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Gradisca	3	1	10	1
»	Parenzo	2	—	4	2
»	Pisino	1	—	1	—
»	Postumia	1	—	1	—
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	3	—	16
		8	4	18	19
Rogna					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
»	Pisino	1	—	1	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
		3	—	3	—
Vaiuolo ovino.					
Venezia Trident — Bolzano		1	—	1	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Gradisca	1	—	1	—
»	Parenzo	1	—	6	6
		2	—	7	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	—	—	—
Afta epizootica	9	20	32
Malattie infettive dei suini	6	12	37
Rabbia	—	—	—
Rogna	3	3	3
Vaiuolo ovino	1	1	1
Colera dei polli	2	2	13

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 18)

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della retcat fi 5
Consolid. 5 0[0	255390	395 —	Meriggi *Vittorio* fu Giuseppe, domiciliato a Pitigliano (Grosseto). Vincolata	Meriggi *Gerolamo* fu Giuseppe, domiciliato a Pitigliano (Grosseto). Vincolata
3.50 0[0	676580	112 —	Crespi *Lea* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Chierichetti Adele fu Giovanni Donato ved. Crespi Pietro, domiciliata in Busto Arsizio (Milano)	Crespi *Giovanna-Teresa-Lea* fu Pietro. minore, ecc., come contro
Consolid. 5 0[0	275481	120 —	Cannella *Domenico* fu Gaspare, minore, sotto la patria potestà della madre Sunseri Rosalia vedova Cannella, domiciliato a S. Giuseppe Jato (Salerno)	Cannella *Domenica* fu Gaspare. minore, ecc., come con'ro
»	280005	150 —	*Festoni* Luigina, nubile, domiciliata a Perugia	*Molignoni* Luigina *fu Ginseppe*, nubile, domiciliata a Perugia
P. N. 5 0[0	27108	30 —	*Menni* Corradino di Sennino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Chieti	*Nenna* Corradino di Sennino. minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 dicembre 1922

Il Direttore generale: **GARBAZZI.**

CONCORSI

AVVISO DI CONCORSO

Il presidente della Commissione amministrativa del Regio educatorio degli Angiolini in Firenze;

Visto il regolamento per i concorsi alle cattedre delle scuole medie annesse a questo R. educatorio, approvato dal Ministero della istruzione il 10 novembre 1910;

RENDE NOTO:

È aperto il concorso per titoli alla cattedra di lettere italiane nel corso normale, alla quale è assegnato l'annuo stipendio lordo di L. 3500.

Coloro che intendono di concorrere dovranno presentare la domanda in carta da bollo di L. 1,20 a questa presidenza (via della Colonna n. 26 - Firenze) non oltre trenta giorni da quello in cui sarà pubblicato il presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Certificato di nascita - legalizzato ove occorra - dal quale risulti che il concorrente non ha superata l'età di anni 40 all'atto della presentazione della domanda.

2. Certificato del medico provinciale - legalizzato ove occorra - che attesti la sana costituzione fisica del concorrente, di data non anteriore di tre mesi dalla scadenza del concorso.

3. Certificato generale del casellario giudiziario - legalizzato ove occorra - di data non anteriore di tre mesi come sopra.

4. Certificato di moralità, di data non anteriore agli ultimi tre mesi, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui viene richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale - legalizzato ove occorra.

5. Certificato di cittadinanza italiana - legalizzato, ove occorra.

6. Titolo di abilitazione richiesto per l'insegnamento a cui il concorrente aspira, in originale od in copia autentica.

7. Specchietto dei punti riportati negli esami di laurea o di diploma.

8. Cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

9. Elenco in carta libera dei documenti presentati.

Il concorrente potrà presentare ogni altro titolo di cui è fornito e le pubblicazioni fatte, escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che già occupino un posto di ruolo nelle scuole governative.

Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre il termine sopra indicato e di quelle non corredate dei titoli e documenti richiesti.

Firenze, 30 novembre 1922.

Il presidente
Avv. Vieri Corazzini.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.